



Comune di Lecco

TASI - Tributo comunale sui servizi indivisibili anno 2017

Questa nota ha lo scopo di fornire le principali informazioni riguardanti l'imposta. Invitiamo i contribuenti a rivolgersi al Servizio Tributi per chiarimenti e approfondimenti e a visitare la sezione dedicata sul sito www.comune.lecco.it dove è anche possibile **effettuare in autonomia il calcolo e la stampa del modello F24**

Su quali immobili si applica e con quale aliquota?

Aliquota TASI 0,32% per **Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (**)

Aliquota TASI dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. (**)

(**) A condizione che venga presentata la dichiarazione ministeriale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Chi la paga?

Il proprietario ovvero il titolare di altri diritti reali.

Come si calcola?

La rendita catastale del **fabbricato** deve essere rivalutata del 5%;

l'importo rivalutato deve essere moltiplicato per:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (eccetto categoria D/5);
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1;

Quando si versa?

La TASI si versa in due rate con scadenza il **16 giugno** e il **18 dicembre** (in quanto il 16 dicembre è sabato - art. 18 del D.Lgs. 422/98) oppure in unica soluzione entro il **16 giugno**.

Come si versa?

Si versa utilizzando il **modello F24**, presso qualsiasi istituto di credito, ufficio postale o con modalità telematica **senza alcun costo**, utilizzando i codici che seguono:

- Codice comune: **E507**.
- Codici tributo: **3959** per fabbricati rurali; **3961** per altri fabbricati.

Non si applica su

Non deve invece essere versata la TASI sull'abitazione principale, sulle fattispecie assimilate ai fini IMU all'abitazione principale e sugli altri immobili che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU (ad esempio: fabbricati locati, ceduti in comodato o tenuti a disposizione, terreni, aree fabbricabili).

N.B: Sono confermate le aliquote del 2016

- *deliberazione di consiglio comunale n. 7/2016 di approvazione delle aliquote*
- *deliberazione di consiglio comunale n.72/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019 di conferma delle aliquote*